

**COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA**  
(Provincia di Agrigento)

**SERVIZI FINANZIARI, CONTABILI E TRIBUTARI**  
\*\*\*\*\*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2020**

**ORGANO COMPETENTE: CONSIGLIO COMUNALE**

<b>Il Sindaco</b>
<b>Domenico Balsamo</b>



## **Il Responsabile dell'Area dei servizi finanziari, contabili e tributari**

### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

### **Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:**

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

- *Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;*

- Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 dove si prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- Visto il Decreto Legge n. 18/2020 che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'anno 2020 al 31/07/2020;

- Che questo Comune è esente dal pagamento dei terreni agricoli come da circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, ribadito dal D.L. n. 4 del 24.01.2015, misure urgenti in materia di esenzione IMU, convertito dalla Legge n. 34 del 24.03.2015;

- Dato atto di dovere acquisire il parere favorevole del Revisore Unico;

- Dato atto che unitamente alla presente proposta sarà approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria

**Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:**


1. Abitazione principale e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C6 e C/7: aliquota pari allo 0,00 per cento;
2. Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna

- categoria C/2, C6 e C/7: aliquota pari allo 0,5 per cento e detrazione di base di Euro 200,00;
3. Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito, a parente in linea retta entro il secondo grado, adibita ad abitazione principale, aliquota 0,00 per cento;
  4. Altri immobili, comprese aree edificabili: aliquota pari allo 0,86 per cento;
  5. Immobili del gruppo catastale D, immobili produttivi: aliquota pari allo 1,06 per cento;
  6. Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola: aliquota pari allo 0,00 per cento;
  7. Terreni agricoli: esenti.

### PROPONE

- A) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- B) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2020:
  1. Abitazione principale e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C6 e C/7: aliquota pari allo 0,00 per cento;
  2. Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C6 e C/7: aliquota pari allo 0,5 per cento e detrazione di base di Euro 200,00;
  3. Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito, a parente in linea retta entro il secondo grado, adibita ad abitazione principale, aliquota 0,00 per cento;
  4. Altri immobili, comprese aree edificabili: aliquota pari allo 0,86 per cento;
  5. Immobili del gruppo catastale D, immobili produttivi: aliquota pari allo 1,06 per cento;
  6. Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola: aliquota pari allo 0,00 per cento;
  7. Terreni agricoli: esenti.
- C) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- D) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4° comma del TUEL approvato con D.Lgs.267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.

Il Responsabile dell'area dei servizi finanziari,  
Contabili e Tributarie  
**Dott. Antonio Salvatore Piro**




Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 si esprime parere: **FAVOREVOLE**

- In ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile dell'area Finanziaria

Dott. Antonio Salvatore Piro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Salvatore Piro', written in a cursive style.